

Post debitam commendationem, In questa Regia Camera s'è l'ho memoriale formato per il Regio Consigliero Domenico Perrone Avvocato fiscale del Regal Patrimonio a Sua Maestà, e dato in mano del S^{te} luogotenente di questa predetta Regia Camera del tenor seg. V. B. signora, M. Cons. Domenico Perrone, che si rimova. servendo V. M. nella piazza d'Avvocato fiscale del Regal Patrimonio nel suo Tribunale della Regia Camera di Napoli rappresenta humil^{te} alla Maestà sua, come malatieri effetti più principali e copiosi dell'istesso Real Patrimonio in questo Regno sono l'officij concerni emolumenti e Salarij tanto quelli, che sono a Sua Real disposizione come altri suoi a disposizione dell'Usciere iuxta le Reg. joram. che si tengono da diversi per concessioni gratuite, o rivoli operosi, o a vita, o temporali, et a certi heredi o in perperuum, o con qualita feudale, o in allodio, o con facoltà di subistituire o senza o con altre differenze ferme delle loro investiture, quali concessioni d'officij come parri tanto uine e principali del Regal Patrimonio s'è osservato presentarsi nel medesimo Tribunale della Camera dall'istessi concessionarij, che cercano per essi l'administrazione e possessione et dalla Camera riconosciuta la ferma dell'istessi Privilegij avvenitori quanto poco occorrere per indennità delle ragioni fiscali, et ordinari li necessarij adempimenti per la retta administ^{re}rat. e per l'osservanza di pandere et istruzioni proprie, e darsi la Cauela dovuto le bene e fideliter exercendo, et essendoli facoltà di servirli per subistituito pigliatori l'obbligo del Principale pro culpa et defectibus et nominato, et havuto informi della legalità, et habilità del medesimo se li danno dal Tribunale intero offitio l'ordini, e provisioni necessarie per la possessione con restare nell'atti non solo il traslado autentico del Privilegio, ma tutti li detti adempimenti et a parte si tiene formato

un libro, dove si notano li sudetti officij, e le persone, che l'administmano,
et in altri de quali concessioni, e Privileggi come anco l'emolumenti, ren-
dite, e salarij d'essi del modo si praticano nelli feudi e feudatarij, la nota e
descendenza de quali, chiamato cedulario una volta malproseguita
si condobbe il concorso, che ne segui, et e noto quanto si necessario di
farla per potersi reordinare, ne si deve essere ragione di differen-
za tra l'utile e chiarezza, che si causa dalla natura di feudi, e feudatarij
con la loro scala, e descendenza a quella dell'officij, maxime con emolu-
menti, com'e poca la differenza tra li feudi, e l'officij, se non e maggior
conuenienza in questi tenerli deo libro, e registro, mentre li feudi parano
regolarmente in utile dominio, e per heredi, e successori le costituzioni e
gratie del Regno, e l'officij per loro natura sono solamente aiuti, et in
semplice amministrazione, et separarsi nella sola percezione del Regal
Patrimonio, anzi con esseri dichiarato per la Regal Cedula della M.^{te} di
Filippo quarto (visti nella sua gloria) nell'anno 1664. che quando l'officij
alterandosi la loro natura, se concedono in perpetuum, et in
burgi, pure la successione habbia da regulari come nelli feudi, et in dove
per l'officij per heredi, et successori in perpetuum, resta il conuenir piu
che nelli feudi, com'e il poterli, o non seruire per diritto, et se vi sia
legittimo, per chi si usurpa, come la dovuta habilita per diritto
et la cautela per le colpe, e defecti, con lo de piu accennato da conuenir
per codice in terra la parte interessata, di e il fisco, e consequentemente
il codice et ogni registro, et adimplere di Camera concludendoli
dal presupposto assoluto, che uieneno ad essere al presente
li detti officij per la successione e quali a feudi, e per lo de piu con ragg.
maggiore del fisco in e in tanto che per quanto tocca al punto di
piu che mai si deve admettere la regola procedersi nell'officij piu breuemente che nelli
feudi.

Et hauendo mouata esso Supp. nella Camera gli oneruanga et scriatura. E uenue
a notizia, che poco prima era succeduta la morte del Principe d'ellamare
Nicolo Gioacchino in Marzo del l'anno, il quale gli detti atti e libri in Camera
si rinouaua a tentato tenere per la sua uita come testimonio di Dio. E
danti l'ufficio di Mastro di Corte, seu di Corte Maggiore in questo Regno; il quale
D. Gio. teneua il medesimo ufficio per concessione di due uite, e poi intertato
al Conte d'opane, et molto tempo prima nel libro vecchio si rinouaua
intertato f'ro med. ufficio in persona di Diego Laynes con la s'bra
provisione o salario d'annui d. 149. e li lucri all' hora ualutari un' anno
per l'anno int. d. 100. et hauendo il Tribunale intero, che dal Marchese
di Saluzzo con Carlo Orsini Presidente dell' istessa Camera si pretendeva
come procuratore dell' odierna Contessa pigliarsi de' feudi l' ammi-
nist. del detto ufficio, come spettante alla sua Principale in uirtu
di nuovo privilegio, e concessione senza i debui adempim. e ne
meno presentarsi in Camera il Privilegio nella forma s'bra cer-
cando l' intertatione in detto Tribunale, repara' come doueua, et
rapresento la medesima Camera con sua Contessa al Viceré Mar.
d'Algeria perche dalla sua parte non lo permettere come segui, et
essendoti rinouata la Camera in l'atorale, dove si uide' il priui-
leggio prodotto per parte di detta Contessa sia auuertito per il fisco,
che non apparisca pagarsi per esso l' intero prezzo e non u' era
la faculta d' ereditari per sostituto, per la quale doueua pagarsi
alla Reg. Corte il s'bro deriuo de cinque per cento sopra l' intero
suo prezzo capitale, che conforme il s'bro di rendita presente
saria detto Capitale di piu centenara di migliaia di ducati, e che
in esecuzione dell' ordinato nell' intero privilegio doueua prima

Terzo e comandando V. M. o' biduci Vire, che se li mandi dalla camera
nota di tutti l'officij del Regno e delle Perrene, che si possedeno, e con
quali concessioni o privali leggy è quanto seno in rendita con forme
li tempi, e quali siano vacanti, o de adun per poterli anche regu-
lare nel disporre, o altro di suo Regal Servizio; In tal caso non usi

essendo la suddetta gente et ordinata scrivere in Camera non vi sarà
come adeguatamente potersi obedire alli detti regali ordini, li quali si
trovano praticarsi da tempo in tempo per li Ser. R^{is}parari, e per
quanto si è hauuto ultimam. notizia fin dall'anno 1546. fu dato quest
ordine dalla Camera Maestra dell'Imperatore Carlo quinto di gloriosa
mem^a p^a hauere detta nota, quale se l'incio, e che se rinoua nell'anti-
uo iuxta la fede che se ti inuio a V. M. et incha vi è il proprio officio
di Maestro di posta, di modo che cotra continuato nell'libri di Camera
per più di Cent'anni, la quale osservanza di tanto tempo anzi, che
non si è mem^a in contrario leua ogni dubbio, che potesse sopra ciò cadere,
mentre quando fare materia indifferente bararia per potersi dal
fisco allegare uisistato nel formare dei libri di intervallum annuo
ordine p^a medio di Ser. R^{is}parari, che così e p^aressam. l'hauesse
dispono dell'intero modo che si noua osservato continuamente.
Et altre et altre ragioni la medesima parte non pare, che possi con altro
fuggire che con replicare non procedi la regola nell'offizj militari
come suppone sia dno di Corriero Mag^a dependente perciò dall'
M^a in conseguenza del

Quella et altre ragioni la medesima parte non pare, che possa con altro
fuggire che con replicare non procedi la regola nell'offizj militari
come suppone sia d'uo di Corriero d'la^{le} dipendente perciò dall'
immediata direzione e Governo dell'i Viceré et in conseguenza del
suo Cotto consiglio senza hauere in esso, ne la camera ne il f. n. o.
che in tro me non i.

Quale replica non pare possi defendersi ne per fatto ne per legge,
perche l'ufficio di Mastro di Posta o di Corriero ^{il} Mag^{re} realm in altro
non consiste che con la perceptione di Corriem^{enti} e m^{enti} tenere poro-
uero il Regno di portare e condurre di Lettere, e con questo officio in piego
esigge per il porto di dette Lettere somma notabile ^{ma} che si suppone

arruolare a' docari trenta sei mila per anno, e uolere ^{De} buezzare gli
uffici, militare cio' e' d'attuale armata militia per concluderlo sotto
l'immediata disposizione dell'Vicari (ma come Capitani generali non
come Capi del Collaterale consiglio) saria cosa che di ^{De} fruiti si moue
chi capinuando il senso, et il proprio intelletto ad ogni euidenza in
contrario possi confede cieca persuaderlo mai, per legge poi non
puo negarsi che propriamente l'uffici congiunti di uicari si chiamano
Maggiorati, e quelli di Scrittore, o d'altri Ministri, e che con ueneno
principalmente nella persequazione d'emendamenti si chiamano Militie
non perche siano carichi di guerra, e con termine diritto legale ar-
mate militie, ma perche in modo ^{De} anticum danti a benemeriti
Soldati in sollieuo delle milizie faniche.

Oltre che l'uffici, quali con qualche maggior fundam. ^{De} possiam chia-
marli militari, come sono li sette maggiori del Regno, e tra essi molto
piu alto del Gran Contestabile, et Ammirante, si ualeno anche tutti i
registri in Camera continuam del modo i' e supplicato a V. M.
e così ancora l'ufficio di Scrittore di ragione, e de' Cancelli de' Reggi
Cancelli che tutti passano per la Camera, e si troua fra decreti generali
d'essa imporsi per il Regente dell'arini al n.º 327. ueruno obligari
di dare le peggiarie, e li onni nel med. Tribunale con datta data
di detto decreto fin dall'anno 1568. come in effetto ^{De} attuato si pratica,
et e' la ragione d'ora l'osservanza perche tutti l'uffici benche pro-
priam furono militari tenendo sperrute, e oltre d'esse salarij
da pagarsi dal publico e. Aria in tutto Regno, et euendo soggetti
ad escadenze, e decadenze di uenno pagare gli occhi e giudicio
di quello stesso unico, e Supremo Tribunale nel Regno, che solo si

sempre, et è destinato per quanto può in qualsivoglia modo spendere
al Real Patrimonio e suo Governo, e conservazione conforme la prag-
ma de officio ^{vis} proc. Garis, et il R. ^{to} ~~to~~ ^{to} per la precisa Regal Cedula
delli 15 di Settembre 1608. benché non alcune volte insieme con la Camera
li decreti sono in nome dell'intero Tribunale, et in casa di sua consulta
con uoto, non può il ~~to~~ ridurre cosa alcuna contro il uoto, e con-
sulta dell'intera Reg. Camera, quando sono cose che ammettono
qualche dilazione, ordinandosi p. d. Regal. Carta prima doversi dar
conto al. M. e p. il particolare all' hora toccarsi si dice ordine
al Conte de. Benevento vivere, che eseguisse intanto lo consultato
dalla Camera.

Hauue anche in questo Supplicante, che si fissa mottoato per la parte mit-
ta questa pretensione di dovere pagare per la Camera d. interazione, e de-
adempirne prima della possessione il registro con lo de. più accennato, non
essere in effetto per altro che per essersi da Ministri del med. Tribunale
il debito chiamato di uirtù dello pagarsi per tali interazioni, qual de-
bito si dice non si debbia, e che perciò vedendo la Camera copia del pri-
uilegio, e registrarlo, et a ventarlo a suoi libri lo possi fare marcare
ex officio, senza però il debito dovuto per la possessione, quale si dice
hauerla quest' ufficiale con la inventura eseguita p. ~~to~~ ^{to} a volutamente.
Et in questo punto tiene il Supp. rappresentare al. M. per indennità del suo
Real Patrimonio che quando il Reg. fino che bene per le ragioni accen-
nate dovesse osservare il debito d. interazioni, et adempirne in cam.
prima di darli all' ufficiale l'ordinanza possessione, su interazione
conforme i. e praticato è in pratica con tutti l'altri officij, che possi

da questo principio succede douersi il conuerso denaro, doue quello
pagarsi ne può il patrimonio del Re non si può ritenere defraudato
essendo certo che tal denaro, e acquistato è dovuto alla Ma^{està} sua benchè
per sua Regal benignità applicato de presente al supplim^{to} del
salario de Ministri, che la seruono in quel proprio Tribunale come
per la citata prag^a 55. al capo 80; di maniera che se andessi tal denaro,
uene a mancare al Regal Patrimonio, e bisognaria trauarsi di nece-
ssità ^{ne} per detto supplimento praticato nel Consiglio di Capuana
con l'uno e mezzo per cento dell' denari e sentenze fra le parti o sup-
plirle de proprio la Reg^a Corte mentre così li Ministri di Camera
come del Consiglio di Capuana tengono solo an^{no} 59. gano di salario,
et il supplimento si paga dalla Corte condeu^{ta} de iur^e respectiue.
Ne uale il dirsi, che per essere e eseguire le concessioni e priuilegi di^{li} M^{tes}
per Chaterale non richia la possessione dalla Camera, hauendola
l'officiale per uirtù dell' istessa inuestitura, mentre è chiaro, che la
possessione dell' officij consiste nello darli l'amministrat^{ore}, non si prendo
dare nell' officij possessione, senza amministrat^{ore}, e con essa l'attuale
percezione dell' emolumenti, e senza questa amministrazione non ci è
come inefatto mai potersi pretendere pararsi in terra dell' officiali
l'officij nel qual fatto è non nell' inuestitura o altra ragione di titolo
si uerifica la possessione, et amministrat^{ore} d' eni et in conseguenza
si per tante ragioni doue l'officiale accudire alla Camera dritto
a chi roca conforme alle clausole dell' istessa inuestitura a fine
di ricevere l'amministrat^{ore}, dopo di cui si doue adempirli
per racentia succede che l'officio in quanto all' amministrazione

viene a ricevere immediatamente dalla Camera in virtù dell'ultime
provisioni, che si ricevono da quel Tribunale che in effetto e realmente
pavare l'officj in testa del suo officiale e a chi con ragione si dire
all'ora e non prima intestato nel quinterno o fuori della Camera
et e questa massima accertata dalli Reggenti Signiore Roverso e
fabio Capree Galeora et auanti d'ora da faccia e dal Presidente
de franchis Anna et altri Bani con Regnoli come frameri
rapportati fedelmente dal Don Pietro Nogherso uocato che fu
dell'interro. Pio: de Bani che scrive nella propria Causa della
concessione al suo cliente di questo officio proprio di Cor. Maggiore
sua allegazione 20 al n.º 17. et 18. deve concludere, che l'officiale no prima
di questo attuale tradizione dell'administraz. ponichia marri
rate anzi che ne meno in quanto al dominio per qual l'invenitura
entro.

Creendo ciò vero non ha sussistenza l'ultimo monito della parte
che la Camera tiene la cognizione accertata e poco deve fare
suo quello si conviene per lo reguto et altre. Mentre pro
fino, ma questo tutto Nam. ex officio e per le sue conseguenze ne
perciò deueni nessuno derico gl'intervazione dall'officiale che
solo seria dovuto quando la Cam. lo desse o lo uendesse.
M che si risponde con quanto, e Supplicato che non prendori
negare douersi il derico quando si riceve l'intervazione dalla Cam.
con l'effettiva administraz. benché doua gl'orondo del tributo
senza la quale mai può darri. amm. e necessiti due sempre
e equalm. pagarsi il med. derico. Il quale genere in tutto,

et docuit non per la concessione, nido et investitura, ma per l'
atto dell'investitura seu tradizione del med. officio, la quale si per-
fezionava con lo darsi l'ammin. douera pagarli sia con grido o con
quell'altro nido, purchè l'investitura segua nella Cam. cioè i pigli
da essa l'amministrat. ^{ne} è la facoltà d'acquistamente esercitano, et
percepere l'emolumenti; il che non può succedere senza
procedere le cognizioni et adempim. rappresentati al Vlt. che
resta indubitato sia l'ufficiale tenuto, et obligato a compirli liac-
cudendo per essi nel med. Tribunale, et che non sia a suo ciò obli-
gato, vedendo l'amministrazione et che se li descriva et interessi l'ufficio
in Camera, non possa mai pretendere con termine nessuno di
raggiere conche anche viene a restare, senza dubbio, e che mai
può pretendere con termine nessuno di ragione, il fisco. Namque
ex officio habet a procurare decet adimplimenti non ci erendo
core più contrarie d'essere obligato l'ufficiale d'ampire dal quale
obliga nare l'azione al fisco e che nel med. tempo non iure acci-
onis ma ex officio debbano l'adempimenti et si bene il fisco
non può contrungere precia l'ufficiale che adempira lo suo
Causaue cioè vedendo ^{ne} l'ufficiale l'amministrat. et che possi
l'ufficio in terra sua.

Questo debito poi di uicella non si dubita che sia regalìa di Vlt. anche
ilmo istituito insieme con quello chiamato di contralti. Il primo
che si paga per la ^{ne} poss. dell'ufficij, il secondo dell'arrendamenti
l'uno e l'altro douato et ordinato esserli con certe regole prati-
cate sempre, anzi che succeduta nell'anno 1649. doppo le rivolte.

7
popolari la involuntaria dazione di tutti i terreni della Regia Corte
data a consignatari e pavar. Sono altri dodici delegati fuori della
Regia Camera, senza che in essi hauesse potuto farvi
il Tribunale, secondo ad ogni modo il medesimo di criminali con-
tinuati a pagare come prima per l'intera Causa de' Supplim.
de' salarii di tutti i per lo quale si è unitam. determinato questo
contenute delle usche di modo che dalla mag. 22. di uenire lo 22.
de' Vangabius, et così si è osservato et si osserva pacificamente
e senza contraddizione.

Sup. perciò la Maestà Sua si degni dar ordine preciso che senza
altra replica della parte si rappresentino in Camera li priuilegi,
e concessioni di detti officii di Corriere Mag. seu Maestri di posta
in questo Regno con tutte le Regali Cattede ultimam. perciò spedite
afine di pigliare la dovuta ragione e registrarli e notarli, dove
conviene et è solito con darsi nel med. Tribunale l'altri adempimenti
dovuti, quali cumpliti i vinti, e si diano l'ordini per la possessione
pagato il dovuto dovuto, e solito debito e fructo legittimo
li emolumenti del med. officio out Deus.

Et considerati da questo Tribunale della Regia Camera tutto lo con-
tenuto nel foregoing memoriale e parlo di nostra propria soli-
tatione rappresentare il tutto al. E. avendo li parlo nel mem-
orale iluocato fiscale non solo fondato in molta ragione, e con-
uenienza, ma di gran servizio di Sua Maestà (che li riguarda)
ne facendosi lo contrario sarebbe di notabilissime danno

et pregiudizio della Real hazienda, e di conseguenza dannosissima
al suo Real Patrimonio. Supplicandorno l'Ec.^a Sua si Compiaccia
ra presentare il tutto a Sua Maestà, affinché la Maestà Sua in-
formata del tutto si serva dare l'ordini necessarj, anche accio non
resti caricato questo Tribunale di non havere rappresentata cosa
così importante, e al tanto momento et in gratia di V. E. si racco-
mandamo. Dalla Reg.^a Camera della Sam.^a di tre di novembre 1652 =
Di V. E.

Secretari

Il V.^o e Presidenti della Reg.^a Cam.^a della Sumaria

Don Raphael de Vitoria A. M. C. I.

V.^o Secus

Jo.^o Dom. Asturias

Antonio Perillus

Antonio di Gaeta

Don Emanuel de la Cruzera

Guill.^o Gar Bonitus

Don Nicolaus Garcon

Don Octavio de Simone

Gennaro d'Amico

Don Juan Morgano

Noi. Bolinus

Reinando Carlos II

⁸
Copia de Consulta de la Camara d. S. P. sobre
la interstacion, y vitelas del off. de Corromp
Hecha a 3 de Nov. 1672.